

## **ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE E APPROVAZIONE DELLO STATUTO**

1.1 La "**CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA**", in persona di chi sopra e le società "**CANTINE VOLPI - S.R.L.**", "**EUROMAC - COSTRUZIONI MECCANICHE - S.R.L.**", "**GEFIT S.P.A.**" ed "**NUOVA ELETROFER S.R.L.**", tutti in persona di chi sopra, dichiarano di costituire, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora innanzi il CTS), la fondazione denominata "**FONDAZIONE VIVA**".

A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "FONDAZIONE VIVA - Ente del Terzo Settore" abbreviabile in "Fondazione VIVA ETS". Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

1.2 La fondazione è disciplinata, oltre che dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi la Normativa Applicabile) e dallo **statuto** che i fondatori mi esibiscono e che, debitamente vidimato dai comparenti, dai testi e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "**F**" per farne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me data ai comparenti, in presenza delle testi.

### **ARTICOLO 2 - SEDE**

2.1 La Fondazione ha sede in Alessandria, via Legnano n. 34.

### **ARTICOLO 3 - SCOPO**

3.1. La Fondazione non ha scopo di lucro in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a:

- perseguire il bene comune;
- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
- valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa della Provincia di Alessandria.

Si ispira a valori che comprendono la coesione sociale, la diversità ed il suo rispetto, il dono, la responsabilità, la sostenibilità, la solidarietà, l'impegno e la trasparenza, i diritti e la dignità della persona.

3.2. La Fondazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma:

- di azione volontaria;
- di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi;
- di mutualità;
- di produzione o scambio di beni o servizi senza finalità commerciali.

### **ARTICOLO 4 - OGGETTO**

4.1. La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, della seguente attività di interesse generale:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della

povertà educativa;

b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

d) interventi a sostegno della formazione universitaria e post-universitaria e ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

g) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della non-violenza;

l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

m) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati;

4.2 In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

## **ARTICOLO 5 - DURATA**

5.1 La fondazione ha durata indeterminata.

## **ARTICOLO 6 - ORGANI**

6.1 Sono organi della Fondazione:

— l'Assemblea di Partecipazione;

— l'Organo d'Indirizzo;

— il Consiglio di Amministrazione, il suo Presidente, il Vice Presidente;

— il Segretario Generale;

— il Tesoriere;

— l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) e il Revisore legale dei Conti (qualora la sua nomina sia obbligatoria ai sensi di legge o sia

facoltativamente deliberata dall'Assemblea);

— il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione).

I componenti detti organi devono possedere i requisiti di cui all'art. 13 commi 2 e 3 dello statuto della fondazione, come sopra allegato.

#### **ARTICOLO 7 - NOMINA DEGLI ORGANI SOCIALI**

Ai sensi dell'art. 13 comma 4 dello statuto sopra allegato, i fondatori dichiarano che:

1) l'**Organo di Indirizzo** sia composto da quattordici membri, nominati nelle persone dei signori

**ALFONSO MANUEL**, qui comparso, che accetta;

**ASCHERO GIAN PAOLO MARIA LORENZO**, qui comparso, che accetta;

**BARBATO ROBERTO**, qui comparso, che accetta;

**BENSO RICCARDO**, qui comparso, che accetta;

**BUZZI BENEDETTA**, qui comparsa, che accetta;

**CIANI MARCO**, qui comparso, che accetta;

**COSCIA GIAN PAOLO**, qui comparso, che accetta;

**GIOVANNINI MARCO**, nato a Roma il 16 aprile 1956, residente a L-2152 Luxembourg (Lussemburgo), 4, Rue A. - F. Van der Meulen, codice fiscale GVN MRC 56D16 H501K;

**LIVRAGHI ROBERTO**, qui comparso, che accetta;

**MACONI ANTONIO GIOVANNI**, qui comparso, che accetta;

**MAINO TIZIANO**, qui comparso, che accetta;

**MALASPINA SIMONA ROBERTA**, qui comparso, che accetta;

**MARGAGLIONE MASSIMO**, nato a Canelli il 3 maggio 1970, residente a Fubine Monferrato, via San Giovanni Bosco n. 27, codice fiscale MRG MSM 70E03 B594V;

**MARIANO LUCIANO**, qui comparso, che accetta;

i componenti l'Organo di Indirizzo durano in carica cinque anni da oggi (art. 16.6 statuto sociale);

2) il **Consiglio di Amministrazione** sia composto da cinque membri, nominati nelle persone dei signori

**VOLPI CARLO**;

**COPPO LAURA**;

**BARBERIS ROBERTO**,

**CRIVELLI ALESSIA**,

**MIGLIETTA MAURIZIO**,

tutti qui comparsi, che accettano; i consiglieri qui nominati si riuniscono in consiglio e nominano Presidente e legale rappresentante il signor VOLPI CARLO e Vice Presidente la signora COPPO LAURA;

i componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni da oggi (art. 17.2 statuto sociale);

3) il **Segretario Generale** è nominato a tempo indeterminato, salvo revoca (art. 19.1 dello statuto sociale), nella persona del signor **GATTI RENZO**, qui comparso, che accetta; tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione approvano la predetta nomina a Segretario Generale;

4) il **Tesoriere** è nominato nella persona del signor **MIGLIETTA MAURIZIO**, qui comparso, che accetta; tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione approvano la predetta nomina a Tesoriere; il Tesoriere, come sopra designato, dura in carica per l'intero mandato del Consiglio di

Amministrazione (art. 20.1 dello statuto sociale);

5) l'**Organo di Controllo (Sindaco Unico)** nella persona del signor **SARDI dr. GIOVANNI**, qui comparso, iscritto presso il Registro dei Revisori Legali progressivo 63784 pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana, supplemento n. 32 bis del 28 aprile 1995, decorrente dal 28 aprile 1995, che accetta; il Sindaco Unico dura in carica tre esercizi (art. 21.2 statuto sociale).

Per quanto possa occorrere, i qui comparsi componenti degli organi suddetti dichiarano che non sussistono a loro carico, cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 C.C. e di interdizione dall'ufficio di amministratore, adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea, nonché cause di esclusione previste dall'art. 13 comma 2 dello statuto sociale.

#### **ARTICOLO 8 - PATRIMONIO INIZIALE**

8.1 I Fondatori dichiarano che il patrimonio iniziale della fondazione ammonta ad euro 30.000 (trentamila), versati con assegno circolare n. 5750102175-12 emesso in data 13 settembre 2022 dalla filiale di Alessandria della Banca Passadore e C., come confermano il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Tesoriere come sopra nominati.

#### **ARTICOLO 9 - DURATA DEL PRIMO ESERCIZIO**

9.1 Il primo esercizio della fondazione termina alla data del 31 dicembre 2022.

#### **ARTICOLO 10 - DESTINAZIONE UTILI E MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE RENDITE**

10.1 Come risulta dall'art. 22 dello statuto, gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

10.2 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

#### **ARTICOLO 11 - ESTINZIONE O SCIoglIMENTO DELLA FONDAZIONE**

11.1 In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Organo d'Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore nel rispetto del Codice del Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui al Codice del Terzo Settore.

#### **ARTICOLO 12 - PROCEDURA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE**

12.1 I fondatori richiedono che la fondazione sia iscritta, al fine del suo riconoscimento ai sensi dell'art. 22 CTS, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, al riguardo, viene conferito disgiuntamente a ciascun membro dell'organo amministrativo ogni potere per svolgere qualsiasi attività si renda a tal fine necessaria, utile od opportuna, anche apportando al presente atto e allo statuto ogni modificazione che si renda obbligatorio effettuare.

#### **ARTICOLO 13 - NORME FINALI**

Imposte e spese del presente atto, annesse e dipendenti, sono assunte

dalla fondazione; si richiamano le agevolazioni fiscali disposte dall'art. 82 del C.T.S.

I componenti delegano i signori VOLPI CARLO e COPPO LAURA a firmare i fogli intercalari del presente atto e dell'allegato statuto.

Le parti confermano il consenso già prestato ed, in ogni caso, consentono il **trattamento dei dati sensibili** ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. e del regolamento U.E.. 2016/679; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.